

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 5, nn. 3 e 6, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Cancellazione di un volo a causa della chiusura dello spazio di traffico aereo, dovuta a problemi del sistema radar e di aviazione, e, successivamente, a causa del termine del tempo massimo autorizzato di lavoro dell'equipaggio di volo — Adozione di tutte le misure del caso per evitare le circostanze eccezionali

**Dispositivo**

L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno. Per contro, questa disposizione non può essere interpretata come atta ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali. La valutazione della capacità del vettore aereo di garantire l'intero volo previsto alle nuove condizioni risultanti dal verificarsi di tali circostanze deve essere effettuata vegliando a che l'ampiezza del margine di tempo richiesto non comporti che il vettore aereo sia indotto ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione. L'art. 6, n. 1, di tale regolamento non è applicabile nel contesto di una tale valutazione.

(<sup>1</sup>) GU C 221 del 14.8.2010.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 maggio 2011 —  
Commissione europea/Regno di Svezia**

(Causa C-479/10) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/30/CE — Controllo dell'inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente)**

(2011/C 194/10)

Lingua processuale: lo svedese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) — Superamento dei valori limite per le particelle di PM10 nell'aria ambiente per gli anni 2005, 2006 e 2007 nelle zone SW 2 e SW 4 e, per gli anni 2005 e 2006, nella zona SW 5

**Dispositivo**

- 1) Il Regno di Svezia, avendo superato i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente per gli anni 2005-2007 nelle zone SW 2 e SW 4 e, per gli anni 2005 e 2006, nella zona SW 5, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 4.12.2010.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2011 —  
UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.**

(Causa C-128/11)

(2011/C 194/11)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: UsedSoft GmbH

Reisistente: Oracle International Corp.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un «legittimo acquirente» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 2009/24/CE (<sup>1</sup>).

- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell'art. 4, n. 2, primo periodo, della direttiva 2009/24/CE, qualora l'acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di «download» (scaricamento) del programma da internet con l'autorizzazione del titolare del diritto.
- 3) In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software «usata», possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di «legittimo acquirente» ai sensi dell'art. 5, n. 1, e dell'art. 4, n. 2, primo periodo, della direttiva 2009/24/CE, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l'autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di «download» (scaricamento) del programma da internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (GU L 111, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšším súdom Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 4 aprile 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro**

(Causa C-165/11)

(2011/C 194/12)

*Lingua processuale: lo slovacco*

**Giudice del rinvio**

Najvyšší súd Slovenskej republiky

**Parti**

*Ricorrente:* Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

*Convenuta:* Profitube spol., sro

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se — in una situazione in cui, negli anni 2005 e 2006, in un deposito doganale pubblico sito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sono stati [importati], da un importatore di tale Stato membro, beni provenienti dal territorio di uno Stato non appartenente all'Unione europea (Ucraina), beni successivamente trasformati in detto deposito doganale in regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema della sospensione, e in cui il pro-

dotto finale invece di essere immediatamente esportato, ai sensi dell'art. 114 del regolamento CEE n. 2913/92, è stato ceduto, in quello stesso deposito, dal soggetto che l'ha trasformato ad un'altra società di detto Stato membro, la quale dal suddetto deposito doganale non l'ha immesso in libera pratica, ma lo ha in seguito ricollocato in regime di deposito doganale — alla menzionata vendita di beni in quello stesso deposito doganale si applichi sempre e soltanto la normativa doganale comunitaria oppure se la situazione giuridica, con la vendita di cui trattasi, abbia subito una modificazione tale da far sì che detta operazione venga sottoposta al regime della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (<sup>1</sup>), cioè se sia possibile, per le finalità del regime dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della Sesta direttiva, considerare un deposito doganale pubblico, sito sul territorio di uno degli Stati membri, quale parte del territorio della Comunità, segnatamente del territorio di quello Stato membro, ai sensi della definizione di cui all'art. 3 della Sesta direttiva.

- 2) Se sia possibile valutare la situazione supra ricordata alla luce della dottrina dell'abuso di diritto elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e relativa all'applicazione della Sesta direttiva (sentenza 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax) nel senso che la ricorrente, con la cessione dei beni nel deposito doganale pubblico sito nel territorio della Repubblica slovacca, ha già realizzato una cessione di beni a titolo oneroso nel territorio nazionale.

- 3) Qualora la prima questione sia risolta affermativamente, nel senso che l'operazione in parola vada sottoposta al regime della Sesta direttiva, se tale operazione costituisca il fatto generatore dell'imposta

a) collegato all'esigibilità dell'imposta, ai sensi dell'art. 10, nn. 1 e 2, della Sesta direttiva, in quanto una cessione di beni ha avuto luogo in un deposito doganale sito nel territorio della Repubblica slovacca, oppure

b) in quanto, successivamente all'importazione dei beni da un paese terzo (art. 10, n. 3, della Sesta direttiva), ossia durante la loro permanenza nel detto deposito doganale, il regime doganale è venuto meno con la cessione dei beni depositati ad un'altra persona di uno Stato membro.

- 4) Se gli scopi della Sesta direttiva formulati nel suo preambolo, in particolare gli scopi del GATT (WTO), siano soddisfatti, qualora una cessione di beni importati da un paese terzo nel deposito doganale, successivamente ivi trasformati e ceduti ad un'altra persona di tale Stato membro in un deposito doganale, sito nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea, non sia sottoposta al regime dell'imposta sul valore aggiunto in detto Stato membro.

(<sup>1</sup>) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.